

ATTUALITÀ

FRANCESCO URBINATI

La riforma del mandato d'arresto europeo

Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, apporta una profonda riforma al mandato d'arresto europeo, adeguando la normativa interna alla decisione quadro e contribuendo a dar piena attuazione al mutuo riconoscimento e alla fiducia tra Stati membri.

Il commento illustra le modifiche poste in essere, chiaramente improntate alla massima celerità procedurale, le quali debbono tuttavia essere misurate con la tenuta del complesso delle garanzie fondamentali dell'imputato.

La réforme du mandat d'arrêt européen

The Legislative Decree no. 10 of 2 February 2021 brings a profound reform to the European arrest warrant, adapting the domestic legislation to the Framework Decision and contributing to the full implementation of mutual recognition and trust between Member States.

The comment illustrates the changes that have been made, which are clearly geared towards maximum procedural speed but which must nevertheless be measured against the maintenance of all the fundamental guarantees of the accused.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. Le modifiche contenutistiche. - 3. La doppia incriminazione. - 4. La procedura passiva di consegna. - 5. I motivi di rifiuto. - 6. Le impugnazioni. - 7. La consegna. - 8. La procedura attiva di consegna. - 9. Conclusioni.

1. *Considerazioni introduttive.* Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, rubricato «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117» (pubblicato in Gazz. Uff., Serie Generale n. 30 del 5.2.2021), viene riformata la disciplina del mandato d'arresto europeo (d'ora in avanti MAE), con entrata in vigore prevista per il 20 febbraio 2021.

Si può preliminarmente osservare come l'articolato si connoti fin da subito per una forte tendenza euro-orientata, in cui le cautele della l. 69/2005¹ vengono superate da una chiara ispirazione al principio del mutuo riconoscimento, come del resto sollecitato dall'art. 6, co. 3, lett. a), l. 117/2019.

Segno della summenzionata tendenza si ha, da un lato, nella soppressione all'art. 1, co. 1, dell'inciso «nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di dirit-

¹ Come osservato da DIDI, *Premesse e contenuti della riserva di giurisdizione con riferimento alla disciplina attuativa*, in *Il mandato d'arresto europeo*, a cura di Pansini-Scalfati, Napoli, 2005, 19, i poteri di controllo attribuiti alla Corte d'appello davano vita a un sistema «molto meno innovativo di quanto si potesse pensare».

ti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo»², che costituiva un ostacolo alla fedele attuazione nell'ordinamento interno della decisione quadro 2002/584/GAI³, mentre diventa, nel nuovo art. 2, un limite all'esecuzione del MAE; dall'altro, nel novello comma 3, viene espressamente prevista l'ispirazione al principio del mutuo riconoscimento, non più in via esclusiva conformandosi alle disposizioni di legge interna, ma *in primis* a quanto stabilito dalla decisione quadro⁴.

Allo stesso articolo il «giudice» viene rimpiazzato dalla «autorità giudiziaria», conformando la *littera legis* alle indicazioni della decisione quadro e alla prassi applicativa, scompare l'obbligo di motivazione, peraltro già attenuato nell'interpretazione della Cassazione⁵, e viene stabilito che, quando il MAE sia emesso al fine dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la sentenza da eseguire debba essere «esecutiva» e non «irrevocabile». Tale ultima modifica adegua la disciplina tanto alla normativa europea, ove l'art. 8, par. 1, lett. c, della decisione quadro prevede tra gli obblighi contenutistici del mandato «l'indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva», tanto alla giurisprudenza della Suprema Corte: si ricorda, infatti, come non solo quest'ultima abbia operato un'interpretazione conforme della normativa interna a quella sovranazionale⁶, ritenendo sufficiente la mera esecutività del provvedimento, ma abbia in aggiunta stabilito che la semplice comunicazione di esecutività da parte dello Stato di emissione sia

² Si supera così la logica del «destino meritato», su cui MARZADURI, *Libertà personale e garanzie giurisdizionali nel procedimento di estradizione passiva*, Milano, 1993, 190.

³ Sui problematici rapporti tra mutuo riconoscimento e principi interni si v. PAGLIANO, *Limiti e garanzie del principio del "mutuo riconoscimento". Riflessioni in tema di mandato d'arresto europeo*, in *Cass. pen.*, 2012, 345 ss.

⁴ Notevole il passo in avanti se si ripensa alle ferventi critiche di autorevole dottrina nostrana: CAIANIELLO, VASSALLI, *Parere sulla proposta di decisione-quadro sul mandato di arresto europeo*, in *Cass. pen.*, 2002, 462 ss.

⁵ Per tutte, Cass., Sez. VI, 19 aprile 2008, Mandaglio, in *Cass. pen.*, 2009, 3530: «Il presupposto della "motivazione" del mandato di arresto cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (della L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3, e art. 18, comma 1, lett. t)), infatti, non può essere strettamente parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio); sicché occorre soltanto rilevare che l'autorità giudiziaria di emissione dia ragione del mandato di arresto, il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, realizzandosi in ciò il "controllo sufficiente" demandato all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione dal Considerando n. 8 della decisione-quadro».

⁶ Cass., Sez. VI, 29 novembre 2010, Cinque, in *Cass. pen.*, 2011, 3942, secondo cui: «si tratta con tutta evidenza di un difetto di coordinamento presente nella legge, che deve essere risolto accogliendo un'interpretazione conforme alle dichiarate finalità dello strumento europeo (realizzare "un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale")».

sufficiente ad impedire un sindacato da parte dello Stato di esecuzione sui presupposti normativi in base ai quali sia stata dichiarata la suddetta esecutività⁷.

Ad ulteriore rinforzo della speditezza della procedura è stato inserito un nuovo comma 3-*bis* che prevede l'esecuzione del MAE con la «massima urgenza», criterio chiaramente fumoso, ma sintomatico della inclinazione alla efficace cooperazione.

Con l'aggiunta del comma 4-*bis*, e ricalcando quanto già previsto all'art. 2, co. 3, viene perentoriamente esclusa l'esecuzione dei MAE emessi da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio dell'Unione europea abbia sospeso l'attuazione del meccanismo del mandato di arresto europeo per grave e persistente violazione dei principi sanciti all'articolo 6, par. 1, TUE: diversamente dal considerando (10) che prevede una sospensione eventuale («può essere sospesa») il legislatore nostrano conferma l'opzione per una più categorica presa di posizione («non dà esecuzione»).

Infine, sempre nella logica della *best cooperation*, il novello comma 4-*quater* stabilisce che il nostro Paese continuerà «ad applicare gli accordi o intese, bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro, quando essi contribuiscono ad una migliore e più efficace realizzazione delle finalità della decisione quadro e semplificano o agevolano ulteriormente la consegna delle persone ricercate», con obbligo di comunicare al Consiglio e alla Commissione quali di questi accordi o intese l'Italia vuole continuare ad applicare (co. 4-*quinqüies*).

L'art. 2, nella nuova formulazione, non sembra apportare significative modifiche da un punto di vista contenutistico, dovendo anche in precedenza rispettarsi i diritti fondamentali così come emergenti dalle Carte sovranazionali e dalla Costituzione⁸. L'espunzione del secondo comma, ossia la richiesta di idonee garanzie all'Autorità di emissione relativamente al rispetto dei diritti fondamentali, potrebbe essere interpretato nel senso che, in presenza di un potenziale rischio per i diritti suddetti, lo Stato di esecuzione debba rifiutare l'esecuzione a prescindere dalle rassicurazioni fornite, ma una tale esegesi parrebbe porsi in conflitto con la logica della cooperazione⁹.

⁷ Cass., Sez. VI, 1 dicembre 2009, Pinteà, in *Cass. pen.*, 2010, 4313.

⁸ Si ricorda come la Suprema Corte - Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2012, Baldi, in *Mass. Uff.*, n. 251959 - abbia stabilito che non è richiesto, ai fini della decisione sulla consegna, che l'ordinamento dello Stato emittente presenti le stesse garanzie dell'ordinamento italiano in tema di "giusto processo", ma è necessario che esso rispetti i relativi principi garantiti dalle Carte sovranazionali, ed in particolare dall'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, cui si richiama l'art. 111 Cost.

⁹ Come precisato dalla Corte di giustizia (Corte giust. UE, Grande Sez., 15 ottobre 2019, Dorobantu,

2. *Le modifiche contenutistiche.* La riforma apporta significative modifiche da un punto di vista contenutistico, seguendo una duplice direzione: da un lato, garantire l'effettiva conoscenza del procedimento all'imputato e il pieno esercizio del diritto di difesa; dall'altro, snellire il più possibile gli oneri di allegazione dello Stato di emissione.

Sotto il primo profilo viene introdotto all'art. 6 il comma 1-*bis*, il quale stabilisce che in presenza di un MAE esecutivo debba essere data indicazione di almeno uno dei fatti sintomatici di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, così elencati: a) l'interessato è stato tempestivamente citato a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire inequivocabilmente che lo stesso era a conoscenza della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in sua assenza e del fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in sua assenza; b) l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio; c) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione di cui si chiede l'esecuzione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, al quale abbia il diritto di partecipare e che consenta il riesame del merito della decisione, nonché, anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilità di una sua riforma, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti; d) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sarà espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonché, anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilità di

causa C-128/18, § 69, in *Cass. pen.*, 2020, 773, sulla scia dei casi *Aranyosi e Căldăraru*), infatti, «è solo in circostanze eccezionali, e sulla base di elementi precisi, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può constatare che, malgrado un'assicurazione quale quella contemplata al punto precedente, esiste un rischio reale di vedere la persona interessata sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta, in ragione delle condizioni della sua detenzione nello Stato membro emittente». In dettaglio, sul tema, GIALUZ, GRISONICH, *Crisi dell'Unione europea e crepe nel reciproco riconoscimento: il dialogo costruttivo tra le Corti assicura il rispetto dei diritti fondamentali e l'efficacia del mandato di arresto europeo*, in *Cass. pen.*, 2020, 2650; BARGIS, *Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari "virtuosi" della Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 177 ss.; LOMBARDI, *Il rifiuto del MAE per il rischio di violazione dei diritti umani, tra sentenze interpretative e mancate previsioni legislative*, in *questa Rivista online*, 2021, 1.

una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potrà richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello.

Sul punto si rendono necessarie alcune considerazioni critiche. La prima è data dalla lettura combinata delle lettere a) e c). Se è vero che lo Stato di emissione debba indicare almeno una delle condizioni previste dalla legge, significa che risulterà sufficiente ai fini della consegna dell'imputato allo Stato richiedente la sussistenza di una sola condizione, anche se un'altra non venisse rispettata. Quindi, se ad esempio un imputato regolarmente a conoscenza di un procedimento a suo carico, il quale sia stato condannato in assenza con sentenza immediatamente esecutiva in base alla legge dello Stato membro di emissione, proponesse appello nei termini di legge, ciò non impedirebbe comunque la consegna allo Stato richiedente, poiché sebbene non sia rispettata la condizione *sub c)* risulterebbe sussistente la condizione *sub a)*.

La lettera d), invece, desta maggiori perplessità: l'inciso secondo cui «l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione» fa riferimento alla notifica della sentenza di condanna, sicché anche in presenza di un processo celebratosi a insaputa dell'imputato al MAE andrebbe data esecuzione, così che l'imputato si vedrebbe prima consegnato allo Stato richiedente e solo in seguito notificato («personalmente e senza indugio») del provvedimento esecutivo e della possibilità di richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione.

L'unico correttivo si ha all'art. 18-ter, co. 3, di nuovo conio il quale, attuando l'art. 4-bis, par. 2, d.q. 2002/584/GAI, così come inserito dall'art. 2, d.q. 2009/299/GAI, prevede da una parte che «quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera d), la persona della quale è domandata la consegna, che non sia stata precedentemente informata del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, può chiedere la trasmissione di copia della sentenza su cui il mandato di arresto europeo si fonda»; dall'altra che «la richiesta non costituisce, in alcun caso, causa di differimento della procedura di consegna o della decisione di eseguire il mandato di arresto europeo. La corte di appello provvede all'immediato inoltro della richiesta all'autorità emittente».

Ancora una volta emerge il *favor executionis*, non essendo nemmeno stato riprodotto, come previsto all'art. 4-bis, par. 2, che la trasmissione della copia della sentenza avvenga «prima della consegna», mentre viene espressamente previsto l'obbligo di tempestiva attivazione da parte della Corte d'appello una volta ricevuta la richiesta (così come dovrebbe essere per lo Stato di emissione secondo un'interpretazione conforme al dettato della decisione quadro in

base a cui «non appena ricevuta informazione della richiesta, l'autorità emittente fornisce all'interessato copia della sentenza per il tramite dell'autorità di esecuzione»).

In altre parole, se è vero che gli Stati debbano rispondere quanto prima alla richiesta dell'imputato, eventuali ritardi, anche ingiustificati, non produrrebbero alcuno stallo della procedura di consegna.

L'art. 18-*ter*, inoltre, prevede al comma 1 un motivo di rifiuto facoltativo della consegna quando, in presenza di una MAE esecutivo emesso a seguito di procedimento in assenza, il mandato d'arresto non contenga almeno una delle condizioni di cui all'art. 6, co. 1-*bis*, e lo Stato di emissione non abbia dato riscontro alle richieste integrative ex art. 16.

Tuttavia, sempre nella logica della cooperazione, nei casi di cui al comma 1, ossia quando non vi sia l'indicazione di una delle condizioni né lo Stato di emissione abbia fornito elementi integrativi, la Corte d'appello potrebbe comunque dar luogo alla consegna nel caso in cui risultasse provato con certezza che l'interessato fosse stato a conoscenza del processo o che si sia volontariamente sottratto alla conoscenza dello stesso.

La lettura combinata di queste disposizioni con l'art. 6, co. 2, secondo cui in assenza dell'indicazione di una delle condizioni sintomatiche «l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16», fa concludere che lo Stato ricevente un MAE incompleto debba obbligatoriamente attivarsi per ricevere le informazioni mancanti (conclusione che si ricava anche dalla modifica apportata all'art. 16, ove le parole «può richiedere» vengono sostituite da «richiede con urgenza»), senza tuttavia potersi automaticamente dedurre il rifiuto alla consegna, pur in assenza delle informazioni dello Stato emittente, se in concreto risulti provata la conoscenza del processo da parte dell'imputato.

Per quel che attiene la prospettiva dell'alleggerimento degli obblighi di allegazione - e in perfetta aderenza all'art. 8 d.q. - vengono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6: così non dovranno più essere allegati la copia dei provvedimenti posti alla base dell'emissione del MAE, la relazione sui fatti addebitati, il testo delle disposizioni di legge applicabili, i dati segnaletici e ogni informazione idonea a determinare l'identità dell'interessato. Viene meno anche il pesante procedimento di richiesta dei documenti non prodotti ex co. 5, il quale prevedeva la richiesta da parte della Corte d'appello (presidente o magistrato delegato) al Ministro della giustizia di acquisire i documenti summenzionati, che costituiva «condizione necessaria» per l'esame della richiesta di esecuzione e, in base al seguente comma 6, in caso di mancato riscontro da parte dell'Autorità emittente, motivo di respingimento della richiesta. Vi è da

notare che già la Suprema Corte aveva cercato di ricondurre la disciplina entro binari euro-orientati, limitando le conseguenze negative prodotte da un MAE incompleto e affidando all'autorità giudiziaria la valutazione sulla gravità della lacuna in relazione al caso concreto¹⁰.

In sostanza, la mera indicazione di un provvedimento, cautelare o esecutivo che sia, insieme agli altri scarni requisiti, tra cui la descrizione delle circostanze della commissione del reato¹¹, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, divengono elementi sufficienti (cioè adeguati al «controllo sufficiente» di cui al considerando (8) d.q.) per dar corso alla richiesta dello Stato di emissione, a prescindere da qualsiasi tipo di controllo nel merito e nel prisma della massima fiducia tra Stati.

Il nuovo MAE, improntato alla celerità procedurale, suscita non pochi dubbi in merito alla sufficienza degli elementi in esso contenuti, tanto che parrebbe di trovarsi di fronte a una «mera attuazione di un meccanismo burocratico»¹², rispetto al quale l'unico strumento a disposizione dell'Autorità di esecuzione si sostanzia nelle richieste integrative allo Stato richiedente. Ad ogni modo, si dovranno attendere le prime applicazioni pratiche per vedere come i giudici interni fronteggeranno il *minimum* contenutistico stabilito dalla norma.

Per fare un esempio, la Corte di Cassazione ha riscontrato il contrasto con gli artt. 5 (§ 4 in particolare), 6, CEDU di un MAE emesso dalle autorità ungheresi sulla base di un provvedimento non appellabile¹³.

¹⁰ Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. VI, 12 dicembre 2006, Arturi, in *Cass. pen.*, 2007, 2912, con nota di DIDDI, *Mandato di arresto europeo e convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria: questioni di competenza e di tempistica*: «deve ritenersi che spetta all'autorità giudiziaria di esecuzione stabilire, in presenza di indicazioni mancanti, se, in considerazione della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa, la lacuna possa considerarsi ostativa alla consegna; e in particolare, stando al caso in esame, in relazione alla previsione per cui il fatto deve essere punito dalla legge dello Stato di emissione con una pena detentiva non inferiore a dodici mesi (L. n. 69, art. 7, comma 3). Peraltro, in tal caso, la lacuna non determina di per sé il rifiuto di consegna, ma solo il potere-dovere dell'autorità giudiziaria di esecuzione di richiedere all'autorità giudiziaria di emissione l'invio delle informazioni ritenute necessarie, come esplicitamente previsto dal combinato disposto della L. n. 69, art. 6, comma 2 e art. 16, comma 1; e solo nella eventualità di un mancato riscontro l'autorità giudiziaria di esecuzione può respingere la richiesta (v. L. n. 69, art. 6, comma 6, richiamato dall'art. 16, comma 1)». Per un quadro delle principali questioni v. MANFREDINI, *La giurisprudenza sul mandato d'arresto europeo*, in *Mandato d'arresto europeo e investigazioni difensive all'estero*, a cura di Camaldo, Milano, 2018, 46 ss.

¹¹ Nell'interpretazione datane da Cass., Sez. fer., 2 settembre 2019, Lorenzon, in *Mass. Uff.*, n. 276784, ossia che il giudice interno debba poter esercitare «un controllo effettivo, non meramente formale, apparente, appiattito alla mera prospettazione astratta di un reato: per esercitare detto controllo è necessario che il fatto sia descritto sul piano naturalistico e strutturale».

¹² Così FEROLETO, *Il mandato d'arresto europeo: evoluzione normativa*, in *Mandato d'arresto europeo e investigazioni difensive all'estero*, cit., 32.

¹³ Cass., Sez. VI, 9 luglio 2020, Emma, in *Proc. pen. giust.*

La Suprema Corte ha osservato come «a fronte della esigenza di tutela di diritti fondamentali – gli stessi che impongono di assicurare la possibilità di ricorrere avverso provvedimenti restrittivi della libertà personale – è necessario procedere ad accertamenti del quadro normativo dello Stato di emissione in ordine al senso ed alla portata della inappellabilità del provvedimento nazionale posto a fondamento del mandato di arresto europeo».

Ne deriva che la nuova composizione del MAE non può in alcun caso compromettere il vaglio sul rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'autorità di esecuzione, sicché la prassi potrebbe (o dovrebbe) ricondurre l'apparato contenutistico a uno *standard* decente per permettere un controllo non squisitamente burocratico, evitando dappprincipio l'utilizzo smodato delle richieste integrative.

3. *La doppia incriminazione.* Le modifiche apportate all'art. 7 allineano la disciplina interna a quella della decisione quadro, correggendo i limiti alla esecutività prodotti da alcune disposizioni, foriere di non poche difficoltà sul piano applicativo¹⁴.

In primo luogo, l'Italia sarà obbligata a dar corso al MAE nel caso in cui vi sia un reato corrispondente nel sistema interno, ma «indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato» (v. art. 2, p. 4, d.q.), sicché non vi dovrà essere una perfetta sovrapposibilità delle fattispecie, con adeguamento a quanto già stabilito da costante giurisprudenza¹⁵.

Il secondo comma novellato, in materia di tasse e imposte, ricalca precisamente quanto previsto dall'art. 4, n. 2, decisione quadro, eliminando l'inciso secondo cui «deve trattarsi di tasse e imposte che siano, assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiori a tre anni». Pertanto l'art. 7, co. 2, riformulato stabilisce che «per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non è necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di im-

¹⁴ Sul punto, per tutti, BARGIS, *Libertà personale e consegna*, in *Manuale di procedura penale europea*, a cura di Kostoris, 3^a ed., Milano, 2017, 369.

¹⁵ Di recente, per tutte, Cass., Sez. VI, 1 giugno 2017, Majkowka, in *Arch. giur. circol. sinistri*, 2017, 1035: «non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato».

poste o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione».

Al comma 3 viene inoltre soppresso il secondo periodo, che stabiliva ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza che non si tenesse conto delle circostanze aggravanti, così da allargare il perimetro applicativo ai reati puniti più lievemente e prendendo in considerazione il calcolo complessivo prodotto dallo Stato richiedente.

Ancor più indicativo della *voluntas* di adeguamento alla normativa europea si rivela il successivo art. 8, in tema di consegna obbligatoria indipendentemente dalla doppia punibilità, il quale, superando la tecnica della lista dei reati «a tipizzazione intermedia»¹⁶, rimanda direttamente alle fattispecie rientranti nelle categorie di cui all'art. 2, par. 2, d.q., ma «secondo la legge dello Stato membro di emissione»¹⁷.

Viene inoltre confermata la soglia dei tre anni di pena o misura di sicurezza privative della libertà personale, computando nel calcolo anche le circostanze aggravanti.

Con l'abrogazione del comma 2, la procedura si semplifica notevolmente, sgravando l'autorità italiana del duplice controllo relativo sia alla definizione dei reati offerta dallo Stato di emissione, sia della corrispondenza tra questa e una delle fattispecie elencate nel vecchio comma 1. Così statuendo, l'organo di esecuzione dovrà fare pieno affidamento su quanto comunicato dall'autorità emittente, difficilmente potendo sindacare la definizione dei reati che la stessa indica.

Da ultimo, l'espunzione del comma 3 sottrae all'Italia anche il controllo sulla mancata conoscenza incolpevole della norma penale dello Stato di emissione, nel caso in cui il fatto non sia previsto come reato dalla legge interna.

Si segnala fin d'ora che il testo novellato delle disposizioni transitorie *ex art. 40* dispone che la consegna obbligatoria per i reati di cui all'art. 8 sarà applicabile anche ai fatti commessi a decorrere dal 7 agosto 2002, risultando nella versione precedente limitata ai fatti successivi all'entrata in vigore della legge MAE.

¹⁶ L'espressione è di MANACORDA, *La deroga della doppia punibilità nel mandato di arresto europeo e il principio di legalità (Note a margine di Corte di giustizia, Advocaten voor de Wereld, 3 maggio 2007)*, in *Cass. pen.*, 2007, 4360. In senso critico, sul punto, v. FEROLETO, *Il mandato d'arresto europeo: evoluzione normativa*, cit., 31.

¹⁷ Come osservato da attenta dottrina, questa era, in effetti, la «cifra essenziale e maggiormente innovativa del MAE»: così CAIANIELLO, *Il cammino della cooperazione giudiziaria*, in Manes-Caianello, *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi*, Torino, 2020, 66.

4. *La procedura passiva di consegna.* Al momento dell'applicazione della misura coercitiva con ordinanza la Corte d'appello deve tenere in particolare considerazione l'esigenza del pericolo di fuga. L'art. 9, co. 5, che richiama le disposizioni interne in materia di misure cautelari personali, viene sostituito e ripermetrato, allargando l'ambito delle disposizioni da non prendere in esame al momento della valutazione.

Se il vecchio co. 5 richiama tutto il titolo I del IV libro del codice di procedura penale, escludendo solamente gli artt. 273, co. 1 e 1-*bis*, 274, co. 1, lett. a) e c), e 280, il nuovo disposto si rifà ai soli capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV, aumentando il campo delle esclusioni.

Così, da una parte, è espressamente esclusa l'applicazione di misure interdittive (capo III), tra l'altro difficilmente compatibili con l'esigenza del pericolo di fuga; del capo V (estinzione delle misure) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 299, in tema di revoca e sostituzione delle misure, chiaramente depurate dalle esclusioni previste dal co. 5, come l'art. 273 sulle condizioni generali di applicabilità, e 300, co. 4, che statuisce la perdita di efficacia della custodia cautelare «quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata»; non si applicano il capo VI in materia di impugnazioni e il capo VII sull'applicazione provvisoria di misure di sicurezza.

Del capo I non si applicano: l'art. 273 c.p.p. per intero e quindi esteso al comma 2, non dovendo dunque considerarsi se «il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata»; l'art. 275, co. 2-*bis*, così che la Corte non dovrà controllare se possa essere concessa la sospensione condizionale della pena¹⁸ o se, ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, all'esito del giudizio, risultino superati i limiti di pena stabiliti per la sua applicazione; l'art. 278, non consentendo così al giudice italiano di calcolare la pena in vista dell'applicazione delle misure cautelari; l'art. 279, essendo chiaramente la competenza determinata in base al testo del decreto legislativo; l'art. 297 sul

¹⁸ Adeguandosi a quanto già stabilito in giurisprudenza: cfr. Cass., Sez. VI, 9 giugno 2006, Truppo, in *Mass. Uff.*, n. 234164, secondo cui «non compete parimenti al giudice italiano la valutazione relativa alla possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena, che dipende dall'ordinamento straniero e non potrebbe essere operata dal giudice italiano sulla base della normativa dello Stato richiedente; né può giovare alla diversa tesi del ricorrente la lettera della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, che prevede l'osservanza delle norme del titolo primo del libro quarto del codice di rito "in quanto applicabili", escludendo con tale dizione l'applicazione automatica al mandato di arresto europeo di tutte le norme del titolo».

computo dei termini di durata delle misure; si conferma l'inapplicabilità degli artt. 274, co. 1, lett. a) e c), e 280; si applica l'art. 19, co. 1,2,3 del Codice del processo penale minorile.

Si segnala fin da ora che in fase di decisione sulla richiesta di esecuzione *ex* art. 17, co. 4, l. 69/2005 così come novellata, la Corte d'appello emetterà sentenza con cui dispone la consegna a prescindere dalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza¹⁹ o dell'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna, i quali vengono soppressi dalla disposizione.

Leggendo tale disposizione in combinazione col ridotto apparato contenutistico del MAE nella nuova formulazione dell'art. 6, si può ben affermare come il controllo da parte dello Stato di esecuzione si riduca ai pochi elementi prodotti dall'Autorità di emissione. Parrebbe in tal modo eliminato anche quel minimo vaglio sulla «astratta idoneità» delle fonti di prova a fondare la gravità indiziaria richiesto dalla Corte di Cassazione²⁰, rendendo la disamina del giudice nostrano quasi una formalità.

Le modifiche apportate all'art. 10 cercano di velocizzare i tempi procedurali. A parte l'aggiunta di un breve periodo al primo comma, secondo cui una volta che la persona sottoposta a misura cautelare abbia acconsentito alla propria consegna o abbia rinunciato al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale o di non essere condannata o altrimenti privata della

¹⁹ Momento che, secondo DINACCI, *Mandato d'arresto europeo, libertà personale e principio di eguaglianza*, in *Il mandato d'arresto europeo*, cit., 34, poteva rappresentare un recupero, in chiave costituzionale, dell'indagine sui gravi indizi di colpevolezza. In senso contrario, COLAIACOVO, *Il sistema delle misure cautelari nel mandato d'arresto europeo*, Milano, 2018, 38 s., che evidenzia come «la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, infatti, non era contemplata in nessun modo dalla decisione quadro e si pone in contrasto, peraltro, con la semplificazione delle procedure di consegna perseguita con l'euromandato».

²⁰ Cfr., tra le altre, Cass., Sez. fer., 27 agosto 2010, Termini, in *Cass. pen.*, 2011, 3507: «Non è dunque necessario, secondo questo orientamento, che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria essendo sufficiente che le fonti di prova indicate necessariamente nella relazione (giusta il disposto della L. n. 69, art. 6, comma 4, lett. a) siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria. La loro valutazione in concreto è invece riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente»; Cass., Sez. un., 5 febbraio 2007, Ramoci, in *Cass. pen.*, 2007, 1911, con note di CALVANESE, *Problematiche attuative del mandato di arresto europeo*; APRILE, *Note a margine della prima pronuncia delle Sezioni Unite sulla disciplina del mandato di arresto europeo*: l'autorità italiana dovrebbe «verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna».

Più di recente cfr. anche Cass., Sez. fer., 21 agosto 2020, Katic, in *Mass. Uff.*, n. 279542, secondo cui non può essere disposta la consegna «se nella documentazione trasmessa dallo Stato di emissione (anche a seguito di richiesta dall'autorità giudiziaria italiana) non vi siano indicazioni sulle specifiche fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta».

libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta, non possa più revocare il consenso o la rinuncia, il procedimento viene distinto sulla base dell'applicazione o meno della misura cautelare.

Nel primo caso opera il nuovo comma 4: ascoltato l'interessato nel termine di cinque giorni dall'esecuzione della misura cautelare, il presidente della Corte d'appello (o il delegato) dispone il deposito del MAE (ormai alleggerito dalla documentazione *ex art. 6* previgente), fissa l'udienza in camera di consiglio entro 15 giorni dall'esecuzione della misura (e non più 20 giorni), dà immediata lettura del decreto alla persona richiesta e al difensore (scompare la notifica) e dispone la comunicazione al procuratore generale immediatamente e non oltre il giorno successivo.

Nel secondo caso entra in gioco il novello *4-bis*, in base al quale «il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, all'esito della deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 4, fissa con decreto l'udienza per la decisione non oltre i quindici giorni successivi e dispone contestualmente il deposito del mandato di arresto». Il decreto va notificato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Non si riscontrano significative modifiche nel caso di arresto da parte della polizia giudiziaria, se non l'opportuna aggiunta di un comma *1-bis* all'art. 12, in base al quale, in richiamo all'art. 9, co. *5-bis*, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria dovrà informare la persona di cui è richiesta la consegna della facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione.

Nella fase di convalida, o l'arresto verrà convalidato con ordinanza, procedendo in base agli artt. 9 e 10 e all'emissione del decreto di cui all'articolo 10, co. 4, con contestuale lettura; oppure, se l'arresto è eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, allora il presidente della Corte (o il delegato) disporrà con decreto motivato che il fermato sia rimesso immediatamente in libertà e procederà *ex art. 10*, co. *4-bis*.

Al comma 3 viene soppresso il primo periodo, sicché il provvedimento emesso dal presidente della Corte d'appello non perderà efficacia se nel termine di dieci giorni non pervenisse il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. Anche perché si badi che l'equivalenza tra la segnalazione della persona nel SIS e il mandato d'arresto sarà assicurata sulla base delle scarse indicazioni previste all'articolo 6.

Per quel che riguarda i casi di consenso alla consegna *ex art. 14*, il legislatore ha operato su un duplice fronte. In primo luogo ha previsto che nel verbale debba essere dato atto non solo, come precedentemente stabilito, del consenso e delle modalità con cui è stato prestato, ma anche della rinuncia al beneficio *ex art. 10, co. 1*. Inoltre, viene ampliato il contenuto del verbale alle «circostanze» con le quali la persona richiesta in consegna ha dichiarato di avvalersi delle suddette facoltà (co. 1). La logica sembrerebbe quella di rafforzare le garanzie della difesa, obbligando l'autorità giudiziaria a circostanziare le volontà del dichiarante, anche se si dubita del rilevante effetto pratico che tale modifica apporterà.

In secondo luogo, ancora una volta, si punta sulla speditezza della procedura. Nel caso di consenso alla consegna, l'udienza in camera di consiglio per la decisione viene fissata nei quattro giorni successivi e del decreto va data immediata lettura alla persona della quale è richiesta la consegna e al suo difensore (co. 1). Il termine può essere prorogato con decreto del presidente della Corte d'appello fino a tre giorni «quando, per la necessità di acquisire le informazioni di cui all'articolo 16 o per altre circostanze oggettive, non è possibile adottare la decisione nel termine di cui al comma 1».

L'ordinanza con cui si decide deve essere immediatamente letta (e non più «emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni») e la lettura assume lo stesso valore della notificazione alle parti, anche se non presenti, superando così l'avviso di deposito da dare al difensore, alla persona richiesta e al procuratore generale (nuovo co. 5).

Si segnalano ulteriori particolarità. Il consenso e la rinuncia possono essere espressi anche nell'udienza *ex art. 10, co. 4 e 4-bis*, fino alla conclusione della discussione, ma andranno rispettate le nuove modalità di raccolta delle dichiarazioni e, se non previamente fatto, andranno fornite tutte le informazioni relative alle facoltà *ex art. 10, co. 1 (art. 14, co. 2)*. Scompare, invece, la possibilità di esprimere il consenso tramite dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione.

Il secondo periodo del comma 5 stabilisce che, decorso il termine per ricorrere in Cassazione, l'ordinanza è immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, il quale dovrà informare le autorità richiedenti e, in assenza di ricorso e se l'ordinanza dispone la consegna, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. Analoga disposizione si rinviene nel nuovo art. 17, co. 7.

Se, al contrario, il ricorso vi sia, il Ministro informa le autorità di emissione che la presenza dell'impugnazione ha impedito di decidere in via definitiva

sull'esecuzione del MAE nel termine di dieci giorni dall'espressione del consenso.

All'art. 15, co. 1, viene svincolata la possibilità di autorizzare l'interrogatorio o disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta di consegna dal requisito dell'urgenza delle indagini ritenute necessarie dall'autorità di emissione, sicché si amplia la possibilità di procedere ai suddetti atti.

Viene, inoltre, aggiunto un comma *2-bis*, in base al quale il presidente della Corte d'appello può delegare l'interrogatorio al presidente del Tribunale territoriale competente, quando la persona si trovi in altro distretto.

Come già anticipato, la richiesta di informazioni integrative di cui all'art. 16 diviene obbligatoria e urgente. Il termine per la ricezione non è più quello di trenta giorni al massimo, ma viene ricalibrato in base ai termini di cui agli artt. 14, co. 4, e 17, co. *2-bis*, così come gli accertamenti svolti dalla Corte *ex officio* o su istanza di parte²¹.

Subisce una profonda accelerazione anche la fase decisoria *ex art.* 17. La decisione passa dai sessanta giorni (limite massimo previsto dall'art. 17, co. 3, d.q.) dall'esecuzione di cui al precedente comma 2 all'emissione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni dall'esecuzione della misura cautelare applicata dalla Corte d'appello o dall'arresto operato dalla polizia giudiziaria. Un'eventuale proroga può arrivare fino a dieci giorni nei casi di informazioni integrative o altre circostanze oggettive, sostituendo così sia il termine di trenta giorni sia l'obbligo di informare lo Stato richiedente (il presidente della Corte informava il Ministro della giustizia, che dava comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite Eurojust).

Nel caso di immunità o privilegi riconosciuti, allo Stato italiano è fatto obbligo di informare lo Stato richiedente e di inoltrare immediatamente (adeguandosi al «prontamente» di cui all'art. 20, co. 3, d.q.) la richiesta sull'esclusione dell'immunità al competente organo interno.

Come già anticipato, la sentenza che dispone la consegna è emessa a prescindere dalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o dall'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna (art. 17, co. 4).

È opportuno a questo punto tratteggiare brevemente la disciplina di cui al novello art. *22-bis*, relativo ai ritardi sulla decisione definitiva, costruito in modo

²¹ Si ricorda, come stabilito dalla Suprema Corte (Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2015, Krajcir, in *De jure online*), che la mancata trasmissione delle informazioni integrative da parte dello Stato di emissione non produce in automatico il rigetto della domanda di consegna.

tale da far pressione sull'organo decidente e da incidere gradualmente sulle misure cautelari²².

Nel caso di assenza di consenso, se la decisione definitiva sulla consegna non viene presa nei sessanta giorni successivi all'esecuzione della misura cautelare o all'arresto della persona ricercata o alla deliberazione di non applicare alcuna misura, allora la Corte d'appello dovrà informare immediatamente del ritardo e delle ragioni il Ministro della giustizia, che a sua volta darà comunicazione all'autorità di emissione; nei casi di consenso, l'informativa dovrà essere data nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data in cui il consenso è stato espresso (comma 1).

Scaduti i termini suddetti, il legislatore ha previsto ulteriori trenta giorni di tempo per adottare la decisione definitiva, scaduti i quali per circostanze eccezionali, la Corte dovrà informare immediatamente il Ministro della giustizia, che sarà tenuto a comunicare il ritardo all'Eurojust (comma 2).

Scaduti anche questi termini, la Corte dovrà decidere se confermare o meno la custodia cautelare sulla base di tali parametri: custodia assolutamente necessaria per garantire che il soggetto non si sottragga alla consegna; proporzionalità della durata della misura rispetto all'entità della pena indicata nel MAE. In caso contrario, la misura dovrà essere revocata o sostituita con altre misure applicate anche in maniera cumulativa che siano idonee ad evitare il pericolo di sottrazione alla consegna (comma 3).

Se la decisione non arriva nemmeno nei termini previsti al comma 2 e comunque entro novanta giorni dagli stessi, allora la Corte d'appello dovrà revocare la custodia cautelare e, se ancora persistente l'esigenza cautelare, applicare, anche cumulativamente, le misure non custodiali di cui agli artt. 281, 282, 283 c.p.p. (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla p.g., divieto e obbligo di dimora). In caso di minorennenza si applicherà la misura di cui all'articolo 20 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (il richiamo, anche alla luce della esigenza cautelare in esame, dovrebbe essere riferito alla misura della permanenza in casa, disciplinata nel successivo art. 21).

5. I motivi di rifiuto. Com'è noto, inizialmente l'ordinamento italiano aveva optato per inquadrare tra i casi di rifiuto obbligatorio anche quelli previsti come facoltativi dalla decisione quadro 2002/584/GAI. Successivamente, con l. 117/2019, veniva creato un nuovo art. 18-*bis*, contenente i motivi di rifiuto facoltativo.

²² Viene abrogato l'art. 21, in base al quale «se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà».

Molto brevemente, l'art. 3 della d.q. stabilisce solo tre casi di non esecuzione obbligatoria del MAE: 1) reato coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale; 2) sentenza passata in giudicato per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna; 3) persona oggetto del mandato d'arresto europeo non penalmente responsabile in base all'età secondo la legge dello Stato membro di esecuzione.

Il nuovo art. 18 si presenta in una versione molto snella e in linea con quanto previsto dalla decisione quadro. In particolare, facendo salve le ipotesi di cui agli articoli 1, commi 3 e 3-ter, 2 e 7 (ossia provenienza del MAE da un'autorità giudiziaria, sentenza esecutiva, diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, dall'UE e dalla CEDU, casi di doppia punibilità), il rifiuto è obbligatorio quando: a) il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, quando vi è la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto (lett. l) prev.); b) se risulta che nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti, sono stati emessi, in Italia, sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o, in altro Stato membro dell'Unione europea, sentenza definitiva, purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna (lett. m) prev.); c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato (lett. i) prev., rispetto alla quale non si ripropongono i motivi di rifiuto relativi al minore di anni 18 o all'accertamento sulla effettiva capacità di intendere e di volere).

I casi di cui al previgente art. 18, lett. a), d), f), g), h), s), sono espunti e ricompresi nel rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalle norme sovranazionali in base all'art. 2, nonché in linea con quanto previsto al considerando (12) della decisione quadro.

Altre ipotesi, non previste dalla decisione quadro, non sono state riprodotte dalla novella, e risultano dunque estromesse dal catalogo dei motivi di rifiuto: si tratta dei casi di cui alle lett. b)²³, c)²⁴, e)²⁵, o)²⁶, p)²⁷.

²³ «Se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne».

²⁴ «Se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore».

²⁵ «Se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione

Si badi bene che, pur non essendo stata riproposta la lett. e) in tema di limiti massimi alla carcerazione preventiva (in aderenza all'art. 13, co. 5, Cost.), questo non significa che non si debbano rispettare i basilari diritti fondamentali dell'indagato. Sul punto, ci vengono in soccorso una serie di elementi: *in primis*, il richiamo ai "termini ragionevoli" di cui agli artt. 5, par. 3, 6, par. 1, CEDU, nonché all'art. 6 CDFUE; *in secundis*, l'approdo raggiunto dalle Sezioni unite²⁸ che hanno fissato il seguente principio di diritto: «in materia di mandato di arresto europeo, con riguardo alla previsione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e, che prevede un caso di rifiuto di consegna se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva, l'autorità giudiziaria italiana deve verificare, ai fini della consegna, se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della custodia cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia comunque desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con scadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia cautelare o, in alternativa, alla estinzione della stessa».

La lett. n) dell'art. 18, secondo cui «se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena», pur potendo rientrare nel novero dei casi facoltativi di rifiuto in base all'art. 4, n. 4, decisione quadro, è stata estromessa. Sul punto è bene ricordare che la Cassazione aveva limitato l'applicabilità della suddetta ipotesi alle sole richieste cautelari («cioè pertinenti a misure restrittive antecedenti all'accertamento del fatto in via definitiva»), ma non ai casi in cui alla base del MAE vi fosse una sentenza definitiva di condanna²⁹. Venendo meno l'intera disposizione dovrebbe riespandersi l'area di applicazione del MAE, favorendo in maniera discutibile il *forum shopping* a danno del consegnando.

preventiva».

²⁶ «Se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza».

²⁷ «Se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità».

²⁸ Cass., Sez. un., 5 febbraio 2007, Ramoci, cit.

²⁹ Cass., Sez. VI, 26 maggio 2014, Alfieri, in *Mass. Uff.*, n. 260014.

L'espunzione della lett. q) (rifiuto obbligatorio «se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione») va letta in combinato disposto col nuovo art. 1, il quale ha sostituito il comma 3 che stabiliva l'obbligo di motivazione per il provvedimento cautelare posto a base del MAE. Tale modifica potrebbe comportare, se non adeguatamente bilanciata, una frizione con l'art. 13, co. 2, Cost., in base al quale ogni forma di restrizione della libertà personale non è ammessa se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria³⁰.

Come già sottolineato, se è vero che la Suprema Corte abbia ritenuto che il presupposto della motivazione non debba «essere strettamente parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio)», dall'altra ha richiesto in sostituzione la «puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna»³¹. Alla luce del nuovo apparato contenutistico, l'unico modo per garantire una forma di controllo sarà quello di interpretare in maniera particolarmente rigida il requisito della «descrizione delle circostanze della commissione del reato», dovendo il parametro concretizzarsi in una «puntuale allegazione» delle evidenze fattuali. In caso contrario, ci si dovrà ancora una volta appigliare alle richieste integrative, che diverranno l'ancora di salvezza di un MAE sparuto.

Per quel che riguarda il rifiuto collegato all'immunità, come previsto dalla lett. r), si rimanda alla procedura indicata precedentemente *ex art. 17*.

L'art. 18-*bis*, relativo ai casi di rifiuto facoltativo, viene riscritto e apre con la clausola «quando il mandato di arresto europeo è stato emesso al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale», non comprendendo dunque i casi di esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

Ne risulta che: la nuova lettera a)³² è identica alla vecchia lettera b), sicché la Corte d'appello italiana non potrà opporre rifiuto nel caso di MAE esecutivo; la lett. b) corrisponde alla vecchia lett. a), la quale tuttavia conteneva una clausola di esclusione del rifiuto («esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa

³⁰ Sul punto si rimanda a PANSINI, *Il rifiuto della consegna motivato da esigenze "processuali"*, in *Il mandato d'arresto europeo*, cit., 165.

³¹ Cass., Sez. VI, 19 aprile 2008, Mandaglio, cit.; Cass., Sez. un., 5 febbraio 2007, Ramoci, cit.

³² «Se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio».

in uno Stato membro dell'Unione europea»), di modo che non cambia la portata applicativa norma.

Il secondo comma riguarda invece il MAE esecutivo (*ex lett. c*) e stabilisce che la Corte d'appello possa rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano *da almeno cinque anni*³³, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. Con l'aggiunta del vincolo temporale, non previsto nella vecchia disposizione, il legislatore si affida a un criterio oggettivo per decidere se dar corso o meno al MAE, producendo l'effetto di ampliare i casi di esecuzione del mandato.

Tale disposizione, come si ricorderà, ha avuto un percorso travagliato. In primo luogo, quando ancora prevista tra le cause di rifiuto obbligatorio, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, purché legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno³⁴. La Corte costituzionale stabilì che all'autorità giudiziaria competente spettasse di «accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora, legittime ed effettive, all'esito di una valutazione complessiva degli elementi caratterizzanti la situazione della persona, quali, tra gli altri, la durata, la natura e le modalità della sua presenza in territorio italiano, nonché i legami familiari ed economici che intrattiene nel e con il nostro Paese, in armonia con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea»³⁵. La Corte riservava, dunque, al legislatore italiano «la

³³ Il termine ricalca quanto previsto all'art. 16, Dir. 2004/38/CE, in base al quale «il cittadino dell'Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato».

³⁴ Corte cost., 24 giugno 2010, in *Giur. cost.*, 2010, 2598, con osservazioni di CALVANO, *Una nuova (ed ottima) decisione in tema di mandato d'arresto europeo ed un vecchia obiezione*, e di PIATTOLI, *Mandato d'arresto esecutivo e motivi di rifiuto alla consegna: illegittimità costituzionale della mancata estensione della disciplina italiana dell'art. 18, comma 1, lett. r), l. 22 aprile 2005, n. 69, al cittadino di un altro Paese UE residente nello Stato*.

³⁵ Dello stesso tenore la sentenza Corte giust. UE, Grande Sez., 5 settembre 2012, Lopes Da Silva, causa C-42/11, in *Riv. dir. internaz.*, 2013, 231: «l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e l'articolo 18 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, pur potendo, in sede di trasposizione di tale articolo 4, punto 6, decidere di limitare le situazioni in cui l'autorità giudiziaria nazionale dell'esecuzione può rifiutare la consegna di una persona rientrante nell'ambito di applicazione di tale disposizione, non è legittimato ad escludere in maniera assoluta e automatica da tale ambito di applicazione i cittadini di altri Stati membri che dimorano o

valutazione dell'opportunità di *precisare le condizioni* di applicabilità al non cittadino del rifiuto di consegna ai fini dell'esecuzione della pena in Italia, in conformità alle conferenti norme dell'Unione europea, così come interpretate dalla Corte di giustizia».

Proprio sul tema, la Corte di Giustizia³⁶ (richiamata anche dalla Consulta) aveva precisato che, con riferimento alla legislazione olandese, «una condizione di soggiorno per un periodo ininterrotto di cinque anni, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale, non va oltre quanto è necessario per conseguire l'obiettivo volto a garantire un sicuro grado di inserimento nello Stato membro di esecuzione delle persone ricercate che sono cittadini di altri Stati membri» (par. 73), sicché l'art. 12 CE (attuale art. 18 TFUE) non ostava «ad una condizione imposta dal diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione in base alla quale le persone ricercate cittadine di un altro Stato membro devono aver soggiornato per un periodo di cinque anni nel territorio del primo Stato membro perché l'autorità giudiziaria di esecuzione di questo rifiuti di consegnare queste ultime in base all'art. 4, punto 6, di detta decisione quadro».

Viene confermata, da altro punto di vista, la preclusione soggettiva relativa ai cittadini extra-UE, pur se residenti stabilmente nel territorio italiano³⁷, anche se la Suprema Corte, superando un precedente orientamento³⁸, ha sollevato una questione di legittimità particolarmente fondata di cui si attendono gli esiti³⁹.

risiedono nel suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo».

³⁶ Corte giust. UE, Grand. Sez., 6 ottobre 2009, Wolzenburg, causa C-123/08, in *Cass. pen.*, 2010, 1185, con nota di CALVANESE, DE AMICIS, *Mandato d'arresto europeo e consegna "esecutiva" del cittadino nell'interpretazione della Corte di giustizia: verso la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 18, lett. r), della l. n. 69/2005?*

³⁷ Cfr., Cass., Sez. VI, 6 novembre 2019, Ljubisa, in *De jure online*.

³⁸ Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2019, Balde, in *Mass. UIt.*, n. 275721.

³⁹ Cass., Sez. VI, ord. 19 marzo 2020, Bregu, in *Sistema penale*, con nota di DANIELE, *Mandato di arresto europeo e diritto degli extracomunitari al reinserimento sociale nello Stato di esecuzione. Una questione di legittimità costituzionale*: «Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 11, 27, comma 3, 117, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lett. b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».

L'art. 16 del d.lgs. 10/2021 introduce nella l. 69/2005 un nuovo art. 18-*ter* dedicato alle pronunce *in absentia*, fino ad ora disciplinate all'art. 19 (per l'analisi del comma 3 si rimanda a quanto detto in precedenza).

Il primo comma stabilisce che «quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente, la corte di appello può altresì rifiutare la consegna se il mandato di arresto europeo non contiene l'indicazione di alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, e lo Stato di emissione non ha fornito indicazioni su tali condizioni neppure a seguito della richiesta inoltrata ai sensi dell'articolo 16».

Il comma non brilla per chiarezza, poiché prevede una ipotesi di rifiuto facoltativo alla consegna quando non vi sia nemmeno una delle condizioni di cui all'articolo 6, co. 1-*bis*, né lo Stato di emissione abbia dato riscontro alle richieste ex art. 6, co. 2. Sarebbe stato più corretto prevedere, con l'eccezione comma successivo, un motivo di rifiuto obbligatorio, dato che una delle condizioni di cui all'art. 6, co. 1-*bis*, sia che venga inserita nel MAE sia che venga indicata a seguito di richieste integrative, debba inderogabilmente essere presente.

L'unica possibilità di dare esecuzione a un MAE incompleto sotto il profilo della conoscenza del procedimento è quella di cui al comma 2, che prevede che la Corte d'appello possa, comunque, dar luogo alla consegna se risulta provato con certezza che l'interessato era a conoscenza del processo o che si sia volontariamente sottratto alla conoscenza dello stesso.

L'art. 19 in tema di garanzie richieste allo Stato di emissione, privato dei casi di assenza, si compone ora di soli due casi: la lett. a)⁴⁰ del co. 1 ricalca pedissequamente la vecchia lett. b); la lett. b), invece, adeguandosi a quanto previsto in tema di rifiuto facoltativo di MAE esecutivo ex art. 18-*bis*, co. 2, stabilisce che «se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinvia-

⁴⁰ «Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite».

ta nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione». Anche in tale ultima disposizione vengono pretermessi i cittadini extra-UE, rispetto alla cui posizione l'attesa pronuncia della Consulta in tema di MAE esecutivo potrà produrre, se di accoglimento, effetti positivi.

Si segnala in questa sede, ma solo per comodità espositiva, che anche i casi di transito *ex art. 27* vengono interpolati aggiungendo al cittadino italiano il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni.

6. *Le impugnazioni.* Notevoli interpolazioni sono state apportate all'art. 22 in tema di ricorso per Cassazione, sempre nella logica dello sveltimento procedurale, scorporando i casi di consenso alla consegna da quelli di cui all'art. 17.

Il nuovo comma 1, riferito alle sentenze *ex art. 17*, da una parte, riduce i tempi di presentazione del ricorso da dieci a cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, dall'altra, limita i motivi di ricorso a quelli di cui all'art. 606, lett. a), b), c), elidendo l'inciso «anche per il merito», sicché viene sottratto alla Corte il vaglio, già ridotto a livello ermeneutico, degli apprezzamenti fattuali operati dal giudice della consegna⁴¹.

Anche il secondo comma punta alla speditezza procedurale, prevedendo che il ricorso venga presentato nella cancelleria della Corte d'appello che ha emesso il provvedimento, la quale dovrà trasmetterlo alla Cassazione «con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento».

La Suprema Corte deciderà in dieci giorni al posto di quindici e l'avviso alle parti dovrà essere dato tre giorni prima dell'udienza invece che cinque (comma 3).

Se la motivazione non può essere redatta a conclusione dell'udienza, la Corte leggerà il dispositivo provvedendo al deposito della motivazione entro due giorni dalla pronuncia (e non più cinque).

⁴¹ Cass., Sez. VI, 23 maggio 2012, Kuca, in *Cass. pen.*, 2013, 742: «la previsione del ricorso per cassazione "anche per il merito" attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità di verificare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, ma non le conferisce poteri di tipo sostitutivo o integrativo, e tanto meno istruttorio [...], a fronte di carenze documentali ed informative su punti determinanti la consegna e la competenza dello Stato italiano».

Il comma 5 stabilisce che il Ministro della giustizia, ricevuta copia del provvedimento a mezzo telefax, e salvo i casi di annullamento con rinvio, informi le autorità di emissione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, in caso di accoglimento.

Per i casi di consenso alla consegna *ex art.* 14, i tempi di impugnazione subiscono un ulteriore decremento, passando da dieci a tre giorni, e quelli di decisione della Cassazione si riducono a sette giorni. I motivi di ricorso sono egualmente quelli di cui all'art. 606, co. 1, lett. a), b), c). L'udienza si svolgerà in camera di consiglio escludendo la partecipazione eventuale dei difensori («sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori»), previsione che cozza con la garanzia del diritto di difesa, e non è contemplato il deposito differito della motivazione.

Rispetto alla disciplina previgente (art. 22, co. 2, che faceva riferimento alle sole sentenze), anche il ricorso avverso l'ordinanza ne sospende l'esecuzione. Anche l'annullamento con rinvio subisce un'accelerazione, essendo stabilito al comma 6 che gli atti siano trasmessi «immediatamente, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque entro il giorno successivo al deposito della decisione completa di motivazione, al giudice di rinvio», il quale dovrà decidere entro dieci giorni nei casi di cui all'art. 17 (con avviso alle parti almeno quattro giorni prima dell'udienza) ed entro cinque giorni nei casi di consenso alla consegna (con avviso alle parti almeno due giorni prima dell'udienza).

Pur comprendendo gli intenti di speditezza procedurale, non possono che suscitare perplessità gli strettissimi tempi per ricorrere, inadeguati all'esercizio del diritto di difesa, rispetto ai quali non si esclude un futuro scrutinio di costituzionalità⁴².

7. La consegna. Non si segnalano importanti innovazioni alla disciplina della consegna. Il comma 1 dell'art. 23 viene integrato con l'inciso «al più presto», che si dubita avrà qualche rilevanza pratica, e viene fatto riferimento all'ordinanza «definitiva», in linea con la previsione della sospensione dell'esecuzione in caso di ricorso. Al comma 2 viene aggiunto un periodo complementare al primo, secondo il quale «il presidente della corte di appel-

⁴² Si teme, tuttavia, che la Corte di cassazione possa optare per ritenere manifestamente infondata la questione, sulla base della particolarità dell'oggetto del ricorso: in un precedente caso, sollecitata sulla incostituzionalità della ristrettezza dei tempi del procedimento in Cassazione, la Corte ha ritenuto che, rispetto alla proposizione dei motivi nuovi, «nulla vieta l'enunciazione di questi, data proprio la peculiarità del caso, anche nel corso dell'udienza dinanzi alla Corte, in analogia con quanto previsto dall'art. 311, co. 4, c.p.p.»: cfr., Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2005, Calabrese, in *Mass. Uff.*, n. 232634.

lo, o il magistrato da lui delegato, sospende l'esecuzione del provvedimento anche quando riceve dall'autorità dello Stato membro di emissione, direttamente o tramite il Ministro della giustizia, la comunicazione della ricorrenza di cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il medesimo termine».

Il successivo comma 4, relativo alla comunicazione della cessazione dei motivi di sospensione dell'esecuzione viene integrato con la novità di cui al comma 2⁴³. Si rinviene un piccolo errore compilativo nell'*incipit* del comma («nei casi di cui ai commi 1 e 2»), poiché il riferimento è ai casi previsti ai commi 2 e 3, non avendo altrimenti alcun significato il richiamo al primo comma.

All'art. 26, comma 3, viene aggiunta la possibilità per la Corte d'appello, successivamente alla consegna, di rifiutare l'assenso alla richiesta di avvio di procedimento penale o di applicazione di provvedimento coercitivo della libertà personale nei casi di cui agli artt. 18, 18-*bis*, 18-*ter*.

Il capo sulla procedura passiva di consegna si conclude con un nuovo art. 27-*bis* che, nell'ottica della celerità procedimentale, stabilisce la trasmissione con modalità telematica degli atti tra uffici giudiziari a seguito di decreto autorizzativo del Ministro della giustizia. In mancanza delle risorse necessarie la trasmissione potrà anche avvenire a mezzo posta elettronica certificata, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia da emanarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale.

8. *La procedura attiva di consegna.* Il primo adeguamento che si rinviene nella procedura attiva di consegna riguarda il contenuto del MAE. L'art. 30, co. 1, rimanda ormai integralmente alle informazioni richieste nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro come modificato dall'art. 2, par. 3, della decisione quadro 2009/299/GAI, senza più specificare le singole informazioni. Da tale modifica, a ben vedere, non discendono effetti pratici, contenendo l'allegato tutti gli elementi singolarmente previsti dal vecchio art. 30.

Il secondo comma stabilisce che nel caso previsto dall'art. 18-*ter*, co. 3, ossia quando la persona di cui è richiesta la consegna, non avendo ricevuto perso-

⁴³ «Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia della cessazione delle ragioni che hanno imposto la sospensione dell'esecuzione o del ricevimento della comunicazione in ordine alla cessazione della causa di forza maggiore da parte dell'autorità dello Stato membro di emissione. Il Ministro, ricevuta tale comunicazione o quella, di cui informa il presidente della corte di appello, direttamente proveniente dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione circa la cessazione della causa di forza maggiore, concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna».

nalmente notifica della decisione, richieda copia della sentenza posta alla base del MAE, il pubblico ministero, non appena riceve notizia della richiesta formulata dalla persona nei cui confronti il mandato di arresto europeo è stato emesso, inoltra copia della sentenza all'autorità dello Stato di esecuzione.

L'art. 25 del d.lgs. 10/2021 introduce un art. 31-*bis* relativo al divieto di consegna o estradizione successiva, specularmente all'art. 25 l. 69/2005. La norma stabilisce il divieto di consegnare una persona, consegnata in esecuzione di un MAE, ad altro Stato membro in esecuzione di un altro MAE o di estradarla verso uno Stato terzo per un reato anteriore alla consegna in mancanza dell'assenso dello Stato membro di esecuzione. L'eccezione si ha, nel caso di consegna in esecuzione di un MAE, nei casi di cui all'art. 26, co. 2, lett. a), e), f), vale a dire: il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno; il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14; dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna.

L'art. 28 d.lgs. 10/2021 prevede una norma transitoria secondo cui i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto proseguono con le norme previgenti quando a tale data la Corte d'appello abbia già ricevuto il MAE o la persona richiesta in consegna sia già stata arrestata.

9. Conclusioni. A seguito dell'analisi della riforma del mandato d'arresto europeo possiamo trarre alcune conclusioni. Da un lato, il decreto legislativo attribuisce una sferzante accelerata al paradigma cooperativo, adeguando la normativa interna ai dettami della decisione quadro.

La riforma sottende una rinnovata fiducia tra gli Stati membri, frutto di un'incessante elaborazione giurisprudenziale, ampiamente fatta propria dall'articolato, e degli ulteriori impegni comuni, tra cui l'istituzione della Procura europea, la cui operatività è prevista per il marzo 2021⁴⁴.

⁴⁴ Il recente d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO"», stabilisce ex art. 15 che: «1. Le procedure di consegna relative a mandati di arresto europei emessi da procuratori europei delegati sono disciplinate dalla legge 22 aprile 2005, n. 69. 2. Ai fini della procedura passiva di consegna, per "Stato membro di emissione" si intende lo Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il procuratore europeo delegato che ha emesso il mandato di arresto europeo». Si ricorda che

La snellezza procedurale si apprezza sia nella limatura del MAE, sia nella riduzione dei casi di rifiuto, sia nella ristrettezza delle tempistiche processuali.

Sull'altare della logica cooperativa, tuttavia, vengono immolate in maniera consistente le garanzie difensive della persona richiesta in consegna.

In primo luogo, il controllo sul MAE, anche se «minimo», diviene particolarmente arduo, alla luce della pochezza contenutistica, tanto che si può fin d'ora ritenere che lo Stato di esecuzione farà maggiormente uso dello strumento delle informazioni integrative. Infatti, pare onestamente ingiustificabile trasformare una procedura giurisdizionale in una tendenzialmente amministrativa, ove la libertà del singolo viene sacrificata in cambio di un *fast check* burocratico.

In secondo luogo, non si nasconde, come già anticipato, che i termini per impugnare ridotti all'osso possano provocare una menomazione non di poco conto del diritto di difesa.

Oltretutto, pur nella logica di priorità che si attribuisce alle procedure sull'euromandato, la prassi ci dirà se le ridotte tempistiche neo-introdotte verranno rispettate dalle oberate Corti italiane.

L'esaltazione del versante repressivo e della consegna rapida dovranno, in definitiva, misurarsi con la tenuta dei diritti fondamentali e della risposta collaborativa che il nostro sistema saprà fornire.

l'art. 33, par. 2, reg. (UE) 2017/1939, così recita: «Qualora sia necessario procedere all'arresto e alla consegna di una persona che non si trova nello Stato membro in cui ha sede il procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest'ultimo emette o chiede all'autorità competente di detto Stato membro di emettere un mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI».